

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.

Art. 1 - Partecipazione al Consorzio

- 1 - I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in: consorziati ordinari, consorziati volontari e consorziati aggiunti.
- 2 - **Conсорziati ordinari:** sono tutti i produttori, così come definiti nell'art. 35, comma 1, lettera q) del Decreto legislativo 5/2/'97 n° 22, che siano obbligati ai sensi dell'art. 38, commi 3 ed 8, dello stesso Decreto; i consorziati ordinari si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a - produttori di materiale di imballaggio in vetro;
 - b - produttori di imballaggi in vetro;
 - c - importatori di imballaggi in vetro vuoti.
- 3 - **Conсорziati volontari:** sono gli utilizzatori così come definiti nell'art. 35, comma 1, lettera r) del Decreto legis. 5/2/'97 n. 22, che producano imballaggi in vetro e provvedano al loro riempimento, ovvero che importino imballaggi in vetro pieni.
- 4 - **Conсорziati aggiunti:** sono tutti i soggetti, diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore razionalizzazione ed organizzazione delle attività del Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, dello statuto consortile e che siano invitati ad aderire al Consorzio stesso con delibera espressa del Consiglio di Amministrazione che precisi le modalità di partecipazione.
- 5 - La partecipazione al Consorzio dei consorziati ordinari e/o volontari può avvenire anche attraverso le proprie associazioni di categoria.
- 6 - I produttori e gli utilizzatori importatori di imballaggi costituiti da materiale compositi sono, rispettivamente, obbligati ovvero hanno diritto a partecipare al Consorzio se il materiale prevalente, in peso, fra tutti quelli che costituiscono l'imballaggio, è il vetro. Ai fini della assegnazione e ripartizione delle quote, tali produttori e/o utilizzatori sono equiparati a quelli

indicati nel comma 3 dell'art.2 dello statuto consortile, secondo le diverse categorie di appartenenza.

- 7 - Hanno diritto di partecipare al Consorzio anche i produttori di imballaggi compositi nei quali il vetro sia presente in quantità non prevalente. Anche per questi ultimi, ai fini della assegnazione e della ripartizione delle quote, valgono le regole sopra indicate per i produttori e/o utilizzatori di imballaggi in materiali compositi che siano obbligati ovvero abbiano diritto a partecipare al Consorzio.
- 8 - Nel caso di imprese che esercitino più attività fra quelle che rientrano nelle diverse categorie indicate alle lettere a), b) e c) dell'art.2, comma 3, dello statuto consortile, ai fini dell'inquadramento in una di tali categorie si fa riferimento ai fatturati di ciascuna attività e si sceglie quella dove il fatturato, in valore assoluto, è più alto.
- 9 - Per l'iscrizione al Consorzio le imprese devono presentare la "domanda di adesione" redatta secondo il modulo allegato al presente regolamento sotto la lettera A) e sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 2 - Numero delle quote e loro ripartizione

- 1 - Le quote di partecipazione al Consorzio, costituenti il fondo consortile, sono divise in due parti:
 - A - una, pari all'85% (ottantacinque percento) delle quote, attribuita ai consorziati ordinari;
 - B - una, pari al 15% (quindici percento), attribuita ai consorziati volontari.
- 2 - Il numero delle quote ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 3 - Ai fini del calcolo delle quote di partecipazione e dei contributi consortili annuali, si definisce con il termine "fatturato" l'ammontare delle vendite nazionali ovvero il valore degli imballaggi in vetro prodotti e riempiti e/o delle importazioni di materiale da imballaggio in vetro o di contenitori in vetro vuoti, effettuate nell'anno precedente.
- 4 - Le quote costituenti l'85% del fondo consortile sono ripartite fra i consorziati ordinari come segue:

- A - si procede alla somma dei “fatturati” di ognuna delle categorie a), b) e c) dell’art. 2, comma 3, dello statuto consortile;
- B - si calcola la percentuale di quote spettante ad ognuna delle suddette categorie a), b) e c) in base al rapporto tra il “fatturato” di ogni singola categoria ed il totale dei “fatturati” delle tre categorie;
- C - si determina la percentuale di quote spettante ad ogni consorziato ordinario, all’interno della categoria di appartenenza, in base al rapporto tra il “fatturato” del consorziato stesso e il totale dei “fatturati” della sua categoria.
- 5 - Nel caso che, nella ripartizione delle quote, un consorziato non raggiunga almeno una quota di partecipazione, gli verrà assegnata, comunque, una quota.
- 6 - La ripartizione all’interno della categoria d) dell’art. 2, comma 3, dello statuto è effettuata in base ai “fatturati” di ciascun consorziato appartenente a tale categoria.
- 7 - Nel caso di ingresso di un nuovo consorziato, si procede ad una nuova ripartizione delle quote all’interno della categoria di appartenenza a),b) e c) dell’art. 2, comma 3, dello statuto consortile riducendo in proporzione le quote già attribuite.
- 8 - La procedura di cui al precedente punto 7 si applica anche nel caso di recessi.
- 9 - L’Assemblea ordinaria provvede all’aggiornamento della ripartizione delle quote di partecipazione con le procedure sopra indicate.

Art. 3 - Contributi consortili annuali e loro ripartizione

- 1 - La determinazione del contributo consortile annuale a carico di ciascun consorziato avviene con le seguenti modalità:
 - A - si procede alla somma dei singoli fatturati delle vendite o relativi al valore delle importazioni dell’anno precedente;
 - B - si divide il contributo totale annuo stabilito dall’Assemblea per la somma di cui alla precedente lettera A;
 - C - il coefficiente ottenuto con la divisione di cui alla precedente lettera B si moltiplica per il fatturato (o valore delle importazioni) di ciascun consorziato.

- 2 - L'Assemblea che stabilisce il contributo totale annuo provvede anche a fissare l'eventuale importo minimo del contributo a carico del singolo consorziato.
- 3 - In caso di ingresso di nuovi consorziati nel corso dell'anno consortile, si determina la quota di contributo a carico del nuovo consorziato moltiplicando il coefficiente di cui alla lettera C del precedente punto 1 per il fatturato (e/o valore delle importazioni) del nuovo consorziato relativo all'anno precedente l'ingresso nel Consorzio e quindi calcolando il "pro-rata" del contributo in base al numero di mesi che restano, al momento dell'ingresso, per completare i dodici mesi che compongono l'esercizio consortile.

Art. 4. - Infrazioni e sanzioni.

- 1- Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie da parte di tutti i consorziati: in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.
- 2- Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a dieci giorni - per la presentazione di chiarimenti scritti.
- 3- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma compresa fra un terzo e il triplo del contributo annuo a carico del consorziato. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.
- 4- La decisione del Consiglio di Amministrazione è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.
- 5- L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del Collegio dei Probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

- 6- Il mancato pagamento della sanzione determina l'esclusione del consorziato dal Consorzio; il Consorzio provvede alla riscossione delle somme dovute nelle forme di legge.

Art. 5 - Assemblea - Voti

- 1 - All'atto della convocazione dell'assemblea il Consorzio invia ad ogni consorziato una scheda di partecipazione nella quale sono riportati gli elementi di identificazione del consorziato, le quote di partecipazione ad esso assegnate ed i voti che, in proporzione alle quote stesse, spettano al consorziato ai fini delle deliberazioni assembleari.
- 2 - Nessun voto spetta al consorziato che non sia in regola, al momento della votazione, con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi consortili e di qualsiasi altro obbligo finanziario ad esso consorziato attribuito con regolare delibera di Assemblea o di Consiglio.

Art. 6. - Elezione del Consiglio di Amministrazione.

- 1- Alla scadenza del mandato, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio provvede alla elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
- 2- Al Presidente spetta la presidenza dell'Assemblea e la verifica della regolarità delle operazioni.
- 3- All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione in assemblea di un numero di liste di candidati pari al numero delle categorie di appartenenza dei consorziati tenuto conto di quanto previsto dall'art.10, comma 1, dello statuto consortile; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei consorziati.
- 4- Nel caso in cui non venga presentata la lista di candidati corrispondente ad una categoria di appartenenza dei consorziati, il numero dei consiglieri eletti viene ridotto di un numero pari ai consiglieri che avrebbero dovuto essere eletti in corrispondenza di quella categoria di consorziati.
- 5- Sono ammessi al voto solo i consorziati che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. Ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
- 6- Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti

spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo statuto o deliberato dall'Assemblea. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

Art. 7. - Elezione del collegio dei revisori contabili.

- 1- All'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori contabili si procede mediante la presentazione di un'unica lista di candidati composta da iscritti all'albo dei Revisori contabili.
- 2- Vengono nominati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo statuto; vengono altresì nominati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti.

Art. 8 - Elezione del Collegio dei Proviviri.

- 1- Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del Collegio dei Revisori contabili.

Art. 9 - Articolazioni regionali ed interregionali; sezioni speciali.

- 1- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'articolazione del Consorzio in strutture regionali ed interregionali sulla base dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare con riferimento agli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 del medesimo decreto.
- 2- Le articolazioni di cui al comma precedente svolgono - sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione - funzioni consultive, informative, conoscitive ed in generale di supporto alle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti.
- 3- Le articolazioni territoriali del Consorzio operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire che tali articolazioni operino in stretta sinergia con i consorziati particolarmente rappresentativi nell'area territoriale di riferimento.
- 4- Per specifiche esigenze inerenti la particolarità del materiale utilizzato, il tipo di imballaggio prodotto ed i sistemi di riciclo e recupero praticabili, il Consiglio di Amministrazione può inoltre articolare il Consorzio in sezioni

speciali; le sezioni speciali sono costituite con delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale vengono individuati i consorziati che ne fanno parte e le modalità di funzionamento.

- 5- Le sezioni speciali di cui al comma precedente svolgono funzioni consultive, di ricerca e studio, ed in genere di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Rapporti con gli altri Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

- 1- Il Consiglio di Amministrazione promuove il coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- 2- Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.

Art. 11 - Rapporti con le associazioni di categoria.

- 1 - In conformità a quanto previsto dalle norme statutarie, la domanda di adesione al Consorzio può essere presentata, per conto dei singoli soggetti, dalle Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine il singolo soggetto è tenuto a conferire apposita procura all'Associazione; copia di tale procura viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previste per deliberare sulla richiesta di adesione.
- 2 - L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge e/o statutarie.
- 3 - Anche indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, il singolo consorziato può conferire, all'Associazione rappresentativa del proprio settore industriale di riferimento, apposita delega per la partecipazione all'Assemblea del Consorzio. La delega conferita all'Associazione può riguardare anche più Assemblee.
- 4 - In sede di Assemblea l'Associazione delegata esprime tanti voti quanti sono i consorziati che le hanno attribuito la delega; nel caso in cui i consorziati abbiano impartito indicazioni tra loro difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazioni ricevute.

A)

Da riprodurre/fotocopiare su carta intestata

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.**

Via Sardegna, 19

20146 Milano
Fax 02/48012946

Domanda di adesione

La Società

con sede legale in Via

C.F..... P.I.....

che svolge l'attività di :

.....

nella persona del suo legale rappresentante Sig.

preso atto di quanto stabilito dal Titolo II del D. Lgs 22.5.97 n° 22 ed in particolare degli art. 38 e 40 dello stesso D.Lgs.;

tenuto conto di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dello statuto del Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.;

chiede di aderire

al Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE. in qualità di

*Fatturato nazionale o
valore delle importazioni
riferiti al materiale da
imballaggio o agli
imballaggi in vetro*

- a) produttore di materiale di imballaggio in vetro €,
.....
- b) produttore di imballaggio in vetro €,
- c) importatore di materiale di imballaggio in vetro e di imballaggi vuoti in vetro €,
- d) utilizzatore che produce e provvede al €,
.....
riempimento di imballaggi o che importa
imballaggi pieni in vetro

Ai predetti fini dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello statuto del Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE. (approvato con D.M. del 15.07.98 e pubblicato sulla G.U. del 12.08.98 n. 187), dei vigenti regolamenti e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio stesso, nonché delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti che ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente in materia di recupero e riciclo e dei diritti conseguenti (L. 675/96 art. 10 e 13), accettando il tutto senza riserve o condizioni.

- La scrivente Società dichiara di avere aderito al Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI e di avere indicato al CONAI stesso che il CO.RE.VE è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 22/97 al quale la scrivente società partecipa. Precisa inoltre che (*) _____ il CO.RE.VE. a rappresentarla nel CONAI.

N.B. Da barrare solo se la Società svolge una attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

(*) delega / non delega

Precisa, infine, che tutte le comunicazioni del CO.RE.VE. dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

.....

Via

ComuneCAP

all'attenzione del Sig.

Tel Fax

E – mail

.....

(timbro della Società e firma del legale rappresentante)

Espressione di consenso - Legge 30 giugno 2003 n. 196

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante della scrivente società, con riferimento ai dati comunicati nella presente scheda di adesione esprime il consenso della società stessa al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati sensibili ed alla comunicazione e diffusione dei dati comuni in essa contenuti per le finalità necessarie allo svolgimento del rapporto associativo ed inoltre:

- a) Acquista cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico ambito,
- b) Riconosce le esigenze funzionali rappresentate,
- c) Individua il ben delimitato ed indispensabile ambito di diffusione dei dati personali che saranno raccolti o prodotti,

.....

(luogo e data)

.....

(timbro della Società e firma del legale rappresentante)

